

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2394

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2003

—————

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree
paesaggistiche ed archeologiche della «Valle d’Itria»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo principale quello di promuovere un progetto speciale relativo al patrimonio culturale e paesaggistico su un'area caratterizzata da una notevole presenza di siti archeologici, nonché da contesti ambientali e naturalistici di grande pregio, si tratta della cosiddetta «Valle d'Itria», che unisce i comuni di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo, così come le tre province di Taranto, Brindisi e Bari.

Circondata dai suddetti comuni, la «Valle d'Itria» si estende a circa 400 metri sopra il livello del mare e presenta una conformazione carsica molto singolare. Difatti «valle» sarebbe un termine improprio per tale tipo di territorio, giacché si tratta di una zona collinare, che alterna poggi ed avvallamenti. Punteggiata da costruzioni coniche, meglio note con il termine di «trulli», che assieme alla città di Alberobello sono già riconosciuti come patrimonio mondiale dall'UNESCO, la «Valle d'Itria» offre anche un vasto numero di bianche fabbriche di masserie, di grande valore storico ed antropologico. A livello ambientale, la «valle» si presenta agli occhi di chi la ammira da uno dei tanti «belvedere» dei comuni che la circondano, con tutta la sua varietà, pittoricamente prodotta da residui lembi di querceti, da vegetazione mediterranea, dai tipici «muretti a secco» e dai vasti vigneti, dai quali si ricava il celebre vino di Locorotondo.

La «Valle d'Itria» è divenuta col tempo anche un importante polo turistico, unendo alle possibilità di villeggiatura ed escursionistiche una vasta offerta di programmazioni culturali, a partire dall'internazionalmente riconosciuto «Festival», che dalla «valle» prende il nome. La ricca scelta tra i prodotti alimentari tipici ha prodotto con il passare

del tempo un tipo di turismo di tipo «gastro-nomico», in seguito al quale si sono moltiplicate recentemente le strutture di tipo agriturismo. La forte ascendenza barocca dei comuni che la circondano, infine, permette al turista di poter ammirare una realtà storica, di grande valore archeologico ed architettonico.

Il toponimo stesso di «Valle d'Itria» potrebbe essere assunto come metafora dell'estremo valore storico-culturale della zona. Esso, infatti, deriverebbe dal culto orientale di monaci basiliani della Madonna Odegitria protettrice dei viandanti, i quali, disseminando la Puglia di insediamenti rupestri, giunsero a fondare nella vallata un sito monastico, all'interno del quale fu ritrovato un affresco raffigurante la Madonna Odegitria. Esattamente sulle rovine di tale monastero, nel 1545 fu costruito il Convento dei frati cappuccini, che tuttoggi ospita l'inestimabile affresco.

Dopo aver annoverato solo in minima parte quali sono le notevoli caratteristiche storiche ed archeologiche della «Valle d'Itria», mi sembra ovvio e necessario sottolineare quanto essa abbia bisogno di interventi statali, atti alla sua salvaguardia e alla sua valorizzazione turistica. A tal proposito dovranno essere promosse nuove ricerche di carattere storico, bisognerà delineare degli itinerari culturali, ambientali, paesaggistici, sarà necessario creare dei sistemi museali e di documentazione e soprattutto tutelare le forme tipiche della vegetazione del territorio e commercializzare i prodotti tipici delle produzioni agricole tradizionali.

È inutile mettere in risalto l'alto potenziale di attrazione storica, artistica, culturale e ambientale, che rende tale area meritevole di un'opera di tutela e che offrirebbe degli

enormi vantaggi a livello economico ed occupazionale, tenendo oltremodo conto della sempre più accresciuta attenzione che la comunità nazionale ed europea presta ai valori naturali e culturali.

Per una piena valorizzazione e tutela del territorio, ai fini ambientali, turistici e produttivi nonché storici e culturali, è necessario

un provvedimento legislativo basato su una sinergia organizzativa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Puglia, le province, i comuni e le sovrintendenze interessate, che dovrà dar luogo a programmi di intervento annualmente verificati ed aggiornati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove un progetto finalizzato al recupero e allo sviluppo del patrimonio culturale e paesaggistico appartenente ad un'area caratterizzata da una notevole presenza di siti archeologici, nonché da contesti ambientali e naturalistici di grande pregio situati nella cosiddetta «Valle d'Itria», che comprende i comuni di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo e le province di Taranto, Brindisi e Bari.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Gli obiettivi del progetto sono:

a) tutelare, salvaguardare, valorizzare e, laddove consentito, permettere la fruizione pubblica delle aree paesaggistiche e archeologiche di cui all'articolo 1;

b) promuovere ed avviare mediante appositi finanziamenti nuove ricerche di carattere storico;

c) delineare itinerari culturali, ambientali, paesaggistici, escursionistici, ponendo in rilievo la valorizzazione delle strade antiche, delle masserie, dei trulli, della vegetazione e dei prodotti agricoli;

d) creare sistemi museali e centri di documentazione, avvalendosi anche delle forme di comunicazione e di ricerca virtuali, in materia di patrimonio storico, artistico e ambientale;

e) tutelare, attraverso adeguati finanziamenti, le varie forme tipiche della vegetazione del territorio;

f) valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, promuove la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con la regione Puglia e la partecipazione delle province di Bari, Taranto e Brindisi e dei comuni e delle sovrintendenze interessati per elaborare progetti di realizzazione.

3. I progetti di realizzazione di cui al comma 2 curano in particolare la promozione delle attività di studio e di ricerca, nonché le priorità, gli strumenti e le modalità di fruizione dei beni ambientali e culturali di cui all'articolo 1, inseriti in uno scenario territoriale omogeneo ed integrato, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135.

Art. 3.

(Attuazione di itinerari turistici)

1. Allo scopo di valorizzare la sinergia culturale, storica e territoriale offerta dai comuni di cui all'articolo 1 e rientranti in tre province distinte, i medesimi comuni possono proporre l'attuazione di itinerari turistici locali, nel rispetto del progetto di cui all'articolo 2, comma 1, per la salvaguardia del territorio e della qualità della vita.

2. Negli itinerari turistici locali della Valle d'Itria e dei suoi comuni sono compresi:

a) il circuito dei trulli e delle masserie, di grande valore architettonico ed archeologico;

b) i centri storici di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo, per le loro forti ascendenze barocche;

c) la Chiesa di Santa Maria d'Itria, dove è custodita l'icona della Madonna d'Odegitria;

d) escursioni «ambientaliste», per conoscere la multiforme vegetazione e le varie colture;

e) escursioni «gastronomiche», all'insegna dei numerosi prodotti locali;

f) escursioni «artistiche», grazie alle numerose attività culturali offerte dai comuni di cui all'articolo 1.

3. I comuni di cui all'articolo 1 possono promuovere l'indizione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione della regione Puglia e delle amministrazioni pubbliche, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al comma 2 del presente articolo, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche e ambientali;

b) miglioramento nella viabilità tra i maggiori siti di interesse storico e ambientale del territorio.

Art. 4.

(Modalità di attuazione)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, senza ulteriore spesa a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle proprie strutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere la convocazione della conferenza di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La regione Puglia, sentite le province di Taranto, Brindisi, Bari e la sovrintendenza per i beni culturali provvede, entro la scadenza del medesimo termine di cui al

comma 1, ad un censimento dettagliato dei beni artistici ed ambientali di cui all'articolo 1, e della successiva loro catalogazione informatica.

3. La catalogazione di cui al comma 2 è inserita nella banca dati del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 5.

(Verifica)

1. L'attuazione e l'aggiornamento del programma di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), è verificata annualmente dagli organi di controllo interno degli enti destinatari del progetto.

